



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**COMMISSIONE CONSULTIVA COLLEGIO SINDACALE: CONTROLLO DI
LEGALITÀ E MODELLI 231**

**ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL
COLLEGIO SINDACALE:
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.LGS. 90/2017**

Febbraio 2019

INDICE

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 90 DEL 25.05.2017 – DECRETO ATTUATIVO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO (2015/849/UE):
 - 1.1 I soggetti obbligati;
 - 1.2 Novità per i professionisti.
2. IL COLLEGIO SINDACALE – SENZA INCARICO DI REVISORE LEGALE - DI SOCIETÀ NON OBBLIGATE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.
3. IL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE.
4. L'ORGANO DI CONTROLLO DI SOCIETÀ SOGGETTE A NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:
 - 4.1 Le operazioni sospette;
 - 4.2 Violazione operazioni di adeguata verifica, conservazione e segnalazione operazioni sospette;
 - 4.3 Violazioni uso contante;
 - 4.4 Organismo di vigilanza.
5. LE SANZIONI: AMMINISTRATIVE E PENALI
 - 5.1 Procedimento sanzionatorio e ulteriori disposizioni in materia;
 - 5.2 Le nuove sanzioni penali.
6. NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI ARTT. 20, 21 E 22 D.LGS. 231/2007: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO:
 - 6.1 Istituzione del Registro dei Titolari effettivi - Art 21 del D.Lgs. 231/2007.
7. REGOLE TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS 231/2007 - DOCUMENTO CNDCEC GENNAIO 2019

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 90 DEL 25.05.2017 – DECRETO ATTUATIVO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO (2015/849/UE)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, entrato in vigore in data 4 luglio 2017, si è concluso l'iter di attuazione della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva).

Il recepimento della Direttiva interviene pesantemente sul D.Lgs n. 231/2007, con la sostituzione integrale del Titolo I *Disposizioni di carattere generale*, del Titolo II *Obblighi*, del Titolo III *Misure Ulteriori*, del Titolo IV *Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco*, e con la sostituzione dei Capi I, II e III del Titolo V relativi alle *Sanzioni Penali*, *Sanzioni Amministrative e Disposizioni finali*.

Il decreto attuativo IV Direttiva antiriciclaggio (D.Lgs n. 90/2017) prevede alcune novità non solo per quanto concerne i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio, ma anche con riferimento agli obblighi ai quali i medesimi devono adempiere.

Di seguito, senza pretesa di esaustività, si riportano le principali novità:

- Soggetti obbligati e definizioni: modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte;
- Risk based approach e obblighi di adeguata verifica: individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate/rafforzate di adeguata verifica;
- Obblighi di conservazione: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni, abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati;
- Obblighi di segnalazione: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuata prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente della loro entità;
- Obblighi di comunicazione: trasmissione alla UIF dei dati e informazioni individuati in base ai criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. *whistleblowing*);

- Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018;
- Regime sanzionatorio: applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e dissuasive.

1.1 Soggetti obbligati

Il D.Lgs. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017, ha attuato la Direttiva 2015/849/Ue, modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231: in primo luogo, è stata ampliata la platea dei professionisti tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti in materia di antiriciclaggio.

Si rammenta brevemente che le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 si applicano alle seguenti categorie di soggetti siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche (art. 3):

- Intermediari bancari e finanziari (comma 2);
- Altri operatori finanziari (comma 3);
- Professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria (comma 4);
- Altri operatori non finanziari (comma 5);
- Prestatori di servizi di gioco (comma 6).

Si rinvia alla lettura del dettato normativo per lo specifico elenco dei soggetti interessati.

La novità più significativa è relativa al fatto che saranno tenuti al rispetto integrale della nuova legislazione (adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette) anche tutti i sindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico. L'art. 46 del novellato D.Lgs. 231/2007 continua a prevedere, analogamente a quanto prescritto dall'art. 52 del vecchio testo del Decreto, che i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme sulla prevenzione del riciclaggio e a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione. Questi soggetti sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante (o ad un suo delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché a segnalare alle competenti autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi (oppure ripetute, sistematiche o plurime).

La norma di cui all'articolo 46 trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni sopra richiamate, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (ai sensi dell'articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero stati inutilmente duplicati.

Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti degli organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, capi I, II e III.

Il novellato art. 3, co. 4, lett. d) ed e), D.Lgs. 231/2007 annovera, ora, quali soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, anche i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione in enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.

Rispetto alla prima versione pubblicata del provvedimento attuativo della Direttiva 2015/849/UE, sono stati eliminati, dal novero dei soggetti obbligati alle regole sull'antiriciclaggio, i professionisti che svolgono l'incarico di curatori fallimentari e commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure concorsuali poiché in questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e, pertanto, non si ravvisano le nozioni di cliente e di prestazione professionale. E' auspicabile che tale esclusione trovi conferma nelle regole tecniche attuative del novellato D.Lgs. 231/2007 in quanto va rimarcata con forza la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria.

Per completezza, si segnala, infine, che la CONSOB con delibera n. 20570/2018 ha adottato un nuovo Regolamento attuativo del D.Lgs. 231/2007 per i revisori legali e le società con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.

1.2 Novità per i professionisti

All'art. 17 titolo II del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il Decreto Antiriciclaggio 2017 introduce nuove regole per i professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo di adeguata verifica della clientela.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela nel novellato art. 17 vige per rapporti e operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro.

Per le operazioni sospette soggette all'obbligo di verifica della clientela il Decreto Antiriciclaggio 2017 fissa alcune linee guida per i professionisti.

I criteri generali stabiliti sono i seguenti:

- **con riferimento al cliente:**
 1. la natura giuridica;
 2. la prevalente attività svolta;
 3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.
- **con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:**
 1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 2. modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 3. l'ammontare dell'operazione;
 4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
 6. l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 7. elemento di sospetto è il ricorso frequente all'utilizzo di contante anche per importi che non eccedono la soglia di 3.000 euro, tra cui anche prelievi e versamenti.

2. IL COLLEGIO SINDACALE - SENZA INCARICO DI REVISORE LEGALE - DI SOCIETÀ NON OBBLIGATE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Tutti i sindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, saranno tenuti al rispetto integrale della disciplina antiriciclaggio. È questa una tra le principali novità del decreto legislativo attuativo della Direttiva 2015/849/UE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017.

Tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono collocati sia i singoli professionisti che soggetti collettivi nell'ambito dei quali è possibile la presenza del Collegio sindacale o, comunque, di un organo di controllo. Fin dall'introduzione del D.Lgs. 231/2007, quindi, l'art. 52 ha precisato i compiti riservati al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza, al Comitato di controllo di gestione, all'Organismo di vigilanza di cui all' art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i "destinatari" del D.Lgs. 231/2007. Restavano esclusi i Collegi sindacali (e gli altri organi di controllo) – privi delle funzioni di revisione legale – di società "non destinatarie" degli obblighi antiriciclaggio, nel cui ambito, almeno tendenzialmente, si ritrovano soggetti comunque tenuti al rispetto, in qualità di professionisti, degli obblighi medesimi.

Al contrario, nella nuova elencazione dei "soggetti obbligati", ora contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 non vi è la conferma dell'esonero dagli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti degli organi di controllo di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio.

Di conseguenza, gli obblighi antiriciclaggio trovano applicazione integrale anche ai Collegi sindacali privi delle funzioni di revisione legale e agli altri organi di controllo di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio benché non pare sia venuta meno la *ratio* in base alla quale, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 90/2017, si sosteneva che i componenti degli organi di controllo non svolgono effettivamente una "prestazione professionale" per conto della società, ma sono semplicemente inquadrabili nell'ambito di un "rapporto organico" con la stessa (*cf.* la Relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2009).

Nel caso in cui il soggetto incaricato dei controlli sia un organo collegiale l'obbligo di adeguata verifica ricade su ciascun sindaco-revisore e non sull'organo "collegio sindacale".

Di seguito si riporta una breve tabella riassuntiva di quelli che sono gli adempimenti in capo al collegio sindacale di società non obbligate a normativa antiriciclaggio.

ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON OBBLIGATE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO		
	ante D.Lgs. N. 90/2017	post D.Lgs. N. 90/2017

Adeguate verifica della clientela	No	Si
Registrazione dei dati	No	-
Conservazione dei dati	No	Si
Segnalazione operazioni sospette	No	Si
Comunicazioni oggettive	-	Si
Comunicazione violazione dell'utilizzo di contante	Si	Si

3. IL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

Il Collegio Sindacale con funzione di revisione legale è, già nella disciplina vigente, obbligato al rispetto del complesso degli obblighi antiriciclaggio: adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette (SOS), comunicazione delle violazioni all'utilizzo del contante.

La sottoposizione dei sindaci-revisori alla disciplina è stata mantenuta anche nella nuova formulazione, con l'aggiunta dell'obbligo di effettuare le "Comunicazioni oggettive" alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia.

Tali comunicazioni andranno effettuate con cadenza periodica e si inseriscono nella disciplina come *ulteriori* rispetto alle "singole" segnalazioni di operazioni sospette già obbligatorie in precedenza.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 231/2007, "*i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*". Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la medesima UIF provvederà a individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra, definire le modalità di trasmissione ed individuare espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di SOS.

Sul punto, in data 11 luglio 2018, UIF e Banca d'Italia hanno sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle istruzioni con le quali si intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive, al fine di dare attuazione alla norma sopra riportata. In tale documento, al contrario di quanto riportato nella norma, sono individuati quali soggetti destinatari delle nuove "Comunicazioni oggettive" solamente banche ed intermediari finanziari, per cui con esclusione dei professionisti.

Obblighi antiriciclaggio dei sindaci-revisori ANTE RIFORMA

- adeguata verifica della clientela
- conservazione dei dati
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione violazioni all'utilizzo del contante

Obblighi antiriciclaggio dei sindaci-revisori POST RIFORMA

- adeguata verifica della clientela
- conservazione dei dati
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione violazioni all'utilizzo dei contante
- *comunicazioni oggettive alla UIF (ma le istruzioni in consultazione paiono escludere l'obbligo per i revisori limitandolo agli intermediari finanziari)*

4. L'ORGANO DI CONTROLLO DI SOCIETÀ SOGGETTE A NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato di Controllo di Gestione di società destinatarie della normativa antiriciclaggio hanno particolari compiti per quanto riguarda il buon funzionamento del Decreto Legislativo n. 231/2007.

Il nuovo articolo 46 del Decreto Legislativo n. 231/2007 conferma il compito in carico agli organi di controllo di soggetti destinatari della normativa di vigilare sul rispetto degli adempimenti previsti nel decreto stesso e introduce delle novità per quanto riguarda:

- le operazioni sospette;
- la violazione delle operazioni di adeguata verifica, conservazione e segnalazione operazioni sospette.

4.1 Le operazioni sospette

Il previgente articolo 41 del Decreto Legislativo n. 231/2007 prevedeva la comunicazione, da parte degli organi di controllo, al titolare effettivo o al legale rappresentante o a un suo delegato, delle violazioni in materia di obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La formulazione contenute nell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone all'organo di controllo di comunicare senza ritardo al legale

rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

4.2 Violazione operazioni di adeguata verifica, conservazione e segnalazione operazioni sospette

Prima dell'introduzione del Decreto Legislativo n. 90/2017 gli organi di controllo erano obbligati a comunicare alle Autorità di Vigilanza di settore gli atti o i fatti che potevano costituire una violazione della normativa antiriciclaggio. L'organo di controllo aveva quindi l'obbligo di segnalare alle Autorità competenti i seguenti comportamenti:

- mancata o carente verifica della clientela;
- carenza nell'organizzazione aziendale, nelle procedure e controlli interni;
- mancata o carente registrazione della clientela.

Le nuove disposizioni contenute nell'art. 46 del Decreto Legislativo impongono all'organo di controllo di comunicare alle Autorità di Vigilanza competenti e altri enti interessati il verificarsi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime nell'attività di adeguata verifica della clientela, nella conservazione delle informazioni raccolte, nella segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

Gli organi di controllo di società soggette obbligate alla normativa antiriciclaggio sono esonerati dagli **obblighi** di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, in quanto tali adempimenti ricadono sulle società stesse.

4.3 Violazioni uso contante

Per quanto riguarda le violazioni relative all'utilizzo di contanti, libretti al portatore, conti corrente anonimi o con intestazione fittizia rimane in capo all'organo di controllo l'obbligo di comunicare tali operazioni o situazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato.

4.4 Organismo di vigilanza

Il novellato art.46 del D.lgs. 90/2017 ha eliminato l'obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 previsto nell'art.52 della previgente normativa. Di seguito si riporta una breve tabella riassuntiva di quelli che sono gli adempimenti in capo al collegio sindacale di società non obbligate a normativa antiriciclaggio.

ante D.Lgs. N. 90/2017		post D.Lgs. N. 90/2017	
Descrizione	Destinatario Segnalazione	Descrizione	Destinatario Segnalazione
vigilanza sul rispetto del d.lgs. 231/2007	-	vigilanza sul rispetto del d.lgs. 231/2007	-
violazioni uso contanti	ragioneria provinciale dello stato	violazioni uso contanti	ragioneria provinciale dello stato
violazione registrazione e conservazione	autorità di vigilanza	violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, segnalazione operazioni sospette e comunicazioni oggettive	autorità di vigilanza e altri organismi interessati
violazione in materia di obbligo di operazioni sospette	legale rappresentante	operazioni sospette	legale rappresentante
violazioni delle disposizioni autorità vigilanza	autorità di vigilanza	-	-

5. LE SANZIONI: AMMINISTRATIVE E PENALI

Le sanzioni amministrative e disciplinari vengono riassunte nella tabella di seguito indicata.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

Tipologia di inosservanza	Norma	Casistica	Natura della sanzione	Sanzione
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	Art. 56 comma 1	Ai soggetti che omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Amministrativa pecuniaria	€ 2.000 riducibile da 1/3 a 2/3 in casi di violazioni ritenute di minore gravità
	Art. 56 comma 2	Fuori dai casi di cui al comma 1 (...) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute	Amministrativa pecuniaria	da € 2.500 a € 50.000

		o sistematiche ovvero plurime		
Inosservanza degli obblighi di conservazione	Art. 57 comma 1	Ai soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente	Amministrativa pecuniaria	€ 2.000
	Art. 57 comma 2	Fuori dai casi di cui al comma 1 (...) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime	Amministrativa pecuniaria	da € 2.500 a € 50.000
Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Art. 58 comma 1	Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione delle operazioni sospette	Amministrativa pecuniaria	€ 3.000
	Art. 58 comma 2	Salvo che il fatto costituisca reato (...) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime	Amministrativa pecuniaria	da € 30.000 € 300.000
	Art. 58 comma 5	Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.		
	Art. 58 comma 6	Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF	Amministrativa pecuniaria	da € 5.000 a € 50.000
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati	Art. 59 comma 1	Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46	Amministrativa pecuniaria	da € 5.000 a € 30.000

Misure ulteriori	Art. 66 comma 1	In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto	Il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle.	
			Sanzione disciplinare, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore.	Interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico da due mesi a cinque anni
	Art. 66 comma 2	Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni	Il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonchè, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.	

5.1 Procedimento sanzionatorio e ulteriori disposizioni in materia

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore (art. 65 co. 1 primo periodo).

I decreti sanzionatori, adottati ai sensi dell'articolo 66, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4 dell'art. 65, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma (art. 65 co. 5 primo periodo).

Per le più frequenti contestazioni (ad esempio, le irregolarità relative all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela e l'omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta) è prevista la competenza del Tribunale di Roma. È prevista invece la competenza del tribunale del luogo in cui è stato commesso l'illecito in presenza, ad esempio, delle violazioni degli obblighi e dei divieti relativi alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e del divieto di utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, dell'obbligo di comunicare le infrazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e sul divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 67 co. 1).

Viene inoltre introdotto, nelle disposizioni sulle sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio, il cumulo giuridico, fino ad oggi previsto dall'articolo 8 della Legge 689/1981 limitatamente ai campi della previdenza ed assistenza obbligatoria.

Dal 4 luglio 2017, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, anziché cinque, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione precedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta

elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere auditato nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione (art. 69 co. 2). Per i procedimenti di cui sopra, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi (art. 69 co. 3).

5.2 Le nuove sanzioni penali

Il nuovo D.Lgs. n. 90/2017 detta disposizioni specifiche in merito alle violazioni di natura penale e amministrativa.

Le disposizioni penali sono contemplate nel nuovo art. 55 (anche il vecchio art. 55 prevedeva sanzioni penali alcune delle quali, peraltro, interessate, nel 2016, dall'intervenuta depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7/2016).

L'art. 55 prevede, dai commi 1 a 4, cinque nuove ipotesi di reato, tutte caratterizzate da condotte commissive: **ciò rappresenta una novità rispetto al passato poiché nella pregressa formulazione la maggior parte degli illeciti di natura penale erano caratterizzati da condotte omissive.**

Nel comma 5, invece, viene ad essere ribadita, inalterata, la fattispecie delittuosa dell'indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento, già prevista nel comma 9 del vecchio art. 55.

L'elenco delle nuove fattispecie incriminatrici è il seguente:

- la falsificazione di dati e informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1, primo periodo);
- l'utilizzo di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1, secondo periodo);
- l'acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati (art. 55, comma 2);
- comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere (art. 55, comma 3);

- violazione del divieto di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta o del flusso di ritorno delle informazioni (art. 55, comma 4).

Non v'è dubbio che la reintroduzione delle sanzioni penali sia finalizzata alla tutela e alla veridicità dei dati e delle informazioni acquisite relativamente all'identificazione del cliente e del titolare effettivo del rapporto e ciò trova fondamento direttamente nella IV Direttiva U.E.

Possiamo semplicemente segnalare, senza analizzare specificamente le singole ipotesi delittuose, che i primi tre reati sopra indicati, tutti puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 10.000,00 a € 30.000,00, prevedono come soggetto attivo colui che è soggetto agli obblighi.

La quarta ipotesi delittuosa, punita peraltro come quelle precedenti, è tale da ritenere che il soggetto attivo non possa essere l'obbligato in senso lato: è infatti logico presumere che tale reato sia configurabile nei confronti del cliente il quale, è obbligato ad un dovere di verità e genuinità imposto dall'art. 22 del nuovo Decreto.

L'ultima ipotesi di reato riguarda l'unica fattispecie contravvenzionale prevista dalla nuova normativa e cioè quella concernente la violazione del divieto di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta, punita con la pena congiunta dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da € 5.000,00 a € 30.000,00.

Il Decreto prevede inoltre accanto alle sanzioni di carattere amministrativo e penale anche ulteriori sanzioni per i casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Si prevede, infatti, che il Ministero informi l'organismo di autoregolamentazione ovvero l'ordine professionale di appartenenza affinché adotti ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre fine alle violazioni e di astenersi a ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai singoli ordinamenti di settore. L'interdizione dallo svolgimento delle funzioni, in tal caso, non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 5 anni. Nelle medesime ipotesi il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato su apposita sezione del sito web del MEF o dell'autorità vigilante del settore, e vi resta pubblicato per un periodo di cinque anni.

6. NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI ARTT. 20, 21 E 22 D.LGS. 231/2007: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Gli articoli 20, 21 e 22 introducono sostanziali innovazioni nella normativa in materia di titolare effettivo.

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, attribuendo tale qualifica ai soggetti cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero il controllo della medesima.

La disposizione ha l'obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal previgente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risultava di non facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva stessa.

Le indicazioni contenute nell'articolo attribuiscono il controllo dell'ente non solo in forza della titolarità di una percentuale sufficiente di azioni, ma anche con riferimento al controllo di diritti di voto ovvero in forza di ogni altra modalità di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'ente o di preposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle indicazioni contenute dalla norma in questione, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, in ultima istanza, è instaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

I criteri pertanto per l'identificazione del titolare effettivo sono di seguito riportati:

- *Criteri per l'identificazione del TE - persona fisica:*

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:

- il rapporto continuativo è instaurato;
- la prestazione professionale è resa;
- l'operazione eseguita.

- *Criteri per l'identificazione del TE - persona giuridica:*

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una società di capitali si fa riferimento a:

- titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

- titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Oppure al controllo attribuibile in forza:
 - della maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria;
 - dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

- *Criteri per l'identificazione del TE – associazioni, fondazioni e altre istituzioni:*

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

- *Criteri per l'identificazione del TE – TRUST:*

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 5, in caso di trust sono individuati come titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

- il fondatore;
- il fiduciario o i fiduciari;
- il guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- i beneficiari o la classe di beneficiari;
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

6.1 Istituzione del Registro dei Titolari effettivi - Art 21 del D.Lgs. 231/2007

L'articolo 21 individua in una sezione speciale del Registro delle imprese lo strumento per attuare le disposizioni europee relative all'obbligo di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un

registro centrale, la cui accessibilità sia definita da prescrizioni che garantiscono la normativa in materia di protezione dei dati personali.

La disposizione in esame prevede l'obbligo di comunicare, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni accurate e aggiornate attinenti alla propria titolarità effettiva.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli Amministratori le informazioni richieste o l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono non esercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità ex art.2377 C.C. delle delibere eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La previsione si sostanzia, da un punto di vista operativo e di attuazione, nell'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di commercio, con l'inserimento di un nuovo **"elemento informativo"** relativo alle imprese.

Tale modalità garantisce l'immediata accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità e dei soggetti di cui all'art. 21, comma 2, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Sempre l'articolo 21 in esame impone l'iscrizione, in una distinta e apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Parimenti, per le medesime finalità di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, dati che il *trustee* ha l'obbligo di conferire attraverso le modalità declinate nel successivo articolo 22, le relative informazioni devono essere comunicate al Registro delle imprese.

L'accesso alla sezione dedicata è consentito alle autorità e ai soggetti di cui all'art. 21, comma 4, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

L'apposito decreto del MEF, da emettere di concerto con il MISE, entro 12 mesi dal 4 luglio 2017, al fine di stabilire dati, informazioni e modalità di comunicazione e consultazione del Registro, alla data di stesura del presente elaborato non è stato ancora emanato.

L'omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro ex art. 2630 c.c. (art. 21, comma 1).

Il decreto attuativo della disposizione in esame indicherà, inoltre, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

L'articolo 21, infine, ribadisce l'obbligo dell'approccio basato sul rischio anche nel processo di valutazione del dato ottenuto dalla consultazione del Registro delle imprese, disponendo che la suddetta

verifica non esonera il soggetto obbligato dal personale esercizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per il corretto adempimento dell'obbligo e la conseguente applicazione di idonee misure in relazione al rischio rilevato.

L'articolo 22 attribuisce al cliente la responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica.

In ordine ai dati e alle informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire il dovere del cliente di mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela, la norma prevede che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

7. REGOLE TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS 231/2007 - DOCUMENTO CNDCEC GENNAIO 2019

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in qualità di organismo di autoregolamentazione, lo scorso mese di gennaio 2019 ha pubblicato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio.

Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC nei prossimi sei mesi promuoverà specifiche attività di formazione e, una volta decorso tale periodo, le regole saranno considerate vincolanti per tutti gli iscritti.

Infine, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il Consiglio Nazionale emanerà le linee guida con valenza meramente esemplificativa.

Le regole tecniche hanno a oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- Autovalutazione del rischio – regola tecnica n.1 (artt. 15 e 16 d.lgs 231/2007);
- Adeguata verifica della clientela – regola tecnica n.2 (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007);
- Conservazione dei dati e delle informazioni – regola tecnica n. 3 (artt. 31, 32 e 34 d.lgs 231/2007).

Una significativa parte del documento è dedicata alla classificazione delle prestazioni professionali sulla base dei vari gradi di rischio inerente – da non significativo fino a molto significativo – individuati sulla base di apposite analisi svolte in tale ambito dal Consiglio Nazionale.

Assume sicuramente particolare importanza l'inclusione nella categoria delle prestazioni a “**rischio non significativo**” delle funzioni di componente di collegio sindacale – o di sindaco unico – senza incarico di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati.

In tali casi il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati si limita, ai fini dell'adeguata verifica, ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

Da tener presente, comunque, che a prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

Si rimanda, per tale fattispecie, alla tabella 1, punto 1, capitolo 2) “*Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17- 30 d.lgs 231/2007)*”.

A cura di

Marco Bonori – Teresa Federici - Alice Mangiavini - Andrea Menni - Erica SarDO

COMMISSIONE CONSULTIVA

COLLEGIO SINDACALE: CONTROLLO DI LEGALITÀ E MODELLI 231

Coordinatore: Cristarella Vincenzo. Delegato del Consiglio: Armando Biena

Componenti: Riccarda Alghisi, Marco Bombardieri, Walter Bonardi, Giulia Bono, Marco Bonori, Fabio Fada, Teresa Federici, Alice Mangiavini, Andrea Menni, Gian Angelo Monchieri, Cristina Renna, Anna Zampedrini.